



COMUNE DI BAUCINA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DEL BARATTO
AMMINISTRATIVO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 – Riferimenti Legislativi
- Art. 2 – Il “baratto amministrativo”
- Art. 3 – Tipologia degli interventi
- Art. 4 – Destinatari del “baratto amministrativo”
- Art. 5 – Requisiti dei destinatari del “baratto amministrativo”
- Art. 6 – Applicazione del baratto amministrativo
- Art. 7 – Istruttoria preliminare all'avvio del “baratto amministrativo”
- Art. 8 – Quantificazione delle agevolazioni riconosciute
- Art. 9 – Contratto di partenariato sociale
- Art. 10 – Assicurazione
- Art. 11 - Tutela della dignità
- Art. 12 - Entrata in vigore

Art. 1 – Riferimenti Legislativi

1. Il Baratto Amministrativo trova fondamento nell'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016, qui di seguito riportato: “Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa”.

Art. 2 – Il “baratto amministrativo”

Con l'introduzione del “baratto amministrativo” a fronte del riconoscimento di una riduzione e/o esenzione del pagamento del tributo annuale di competenza, il cittadino offre all'Ente, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando in via sussidiaria il servizio già svolto direttamente dall'Ente.

Elementi caratterizzanti del “baratto amministrativo” sono:

- a) modalità di accesso definite e circoscritte a cittadini o gruppi di cittadini chiaramente individuati;
- b) corretta identificazione dei requisiti di accesso;
- c) corretta identificazione dei servizi oggetto del baratto;
- d) determinazione da parte del Comune del limite di spesa annua oggetto di baratto;
- e) tutela della privacy e della dignità dei cittadini.

L'agevolazione di cui al comma 1 è assimilabile ad altri interventi di sostegno sociale ed è considerata una forma di intervento di politica sociale.

Art. 3 – Tipologia degli interventi

Gli interventi dei cittadini avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione. E' fatta salva la possibilità che altre attività siano successivamente individuate a tal fine.

A titolo esemplificativo gli interventi possono riguardare:

- manutenzione, sfalcio e pulizia della aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, compresi sentieri;
- pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- pulizia dei locali di proprietà comunale;

- lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano;
- manovalanza e/o guardiania durante iniziative o eventi realizzati direttamente o in collaborazione il Comune di Baucina.

Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione Comunale di individuare ulteriori attività e servizi da svolgere a seconda delle necessità dell'Ente stesso e dell'attitudine del soggetto che espletterà le attività di cui al presente regolamento.

Art. 4 – Destinatari del “baratto amministrativo”

Il “baratto amministrativo” viene applicato, in favore dei cittadini soggetti passivi del tributo comunale individuato ogni anno dalla Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, limitatamente all'annualità di competenza in cui il baratto viene proposto.

Il “baratto amministrativo” viene applicato solamente come atto successivo; le agevolazioni saranno pertanto applicate al tributo dovuto per l'annualità di esercizio a quella di effettuazione della prestazione e pertanto costituirà adempimento della prestazione tributaria, vantata dall'Ente.

Non è possibile estendere l'ambito delle agevolazioni anche ai debiti pregressi.

Art. 5 – Requisiti dei destinatari del “baratto amministrativo”

I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Baucina;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età pensionabile;
- c) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
- d) assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per delitti contro la libertà personale;
- e) assenza di contenzioso tributario con l'Amministrazione;
- f) titolarità di una propria distinta posizione tributaria.

L'attività assegnata al richiedente del “baratto amministrativo” può essere svolta anche da altro componente maggiorenne del nucleo familiare del richiedente stesso.

L'attività svolta nell'ambito del “baratto amministrativo” di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Baucina.

Art. 6 – Applicazione del baratto amministrativo

Il “baratto amministrativo” è applicabile sempre e solo in “forma volontaria” ai cittadini come individuati nell’articolo precedente, con limitazione all’annualità di competenza in cui il baratto viene proposto e/o richiesto.

In relazione alla tipologia di interventi di cui al precedente articolo 3, vengono riconosciuti riduzioni o esenzioni nell’applicazione dei tributi correlati all’area oggetto del progetto di baratto proposto.

Nel caso in cui l’importo totale delle richieste annuali fosse superiore all’importo complessivo del “baratto amministrativo” stanziato dal Comune, la graduatoria redatta darà priorità ai cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli, assegnando per questi ultimi un punteggio secondo la seguente tabella:

Criterio	Punteggio
ISEE fino a € 2.500	8
ISEE fino a € 5.000	6
ISEE fino a € 7.500	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun nucleo familiare)	2
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1

A parità di punteggio si darà la precedenza a colui che avrà il debito più alto ed in caso di ulteriore parità all’indicatore ISEE più basso.

E’ nella discrezionalità dell’Amministrazione Comunale stabilire e rivedere, di anno in anno, i criteri ed il punteggio da assegnare ai suddetti indicatori.

Qualora alla scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto massimo di spesa stabilito dall’Ente nel proprio Bilancio di Previsione, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopraggiungere successivamente allo spirare del termine ma sempre entro l’annualità di competenza, nel rispetto dell’ordine temporale di consegna.

I cittadini proponenti renderanno la loro opera a titolo di volontariato, atteso che il loro supporto sarà reso in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente.

Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività stabilito dagli uffici comunali, senza giustificato motivo o autorizzazione preventiva da parte degli stessi uffici competenti alla verifica dell'espletamento delle attività progettuali, è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito ai fini del "baratto amministrativo".

Art. 7 – Istruttoria preliminare all'avvio del "baratto amministrativo"

Entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ogni anno la Giunta stabilisce l'importo complessivo che può essere destinato al "baratto amministrativo".

Con la medesima delibera l'Amministrazione Comunale annualmente individua i tributi oggetto di esenzione o riduzione nonché, con riferimento alle esigenze del territorio comunale e nel rispetto del principio di sussidiarietà con le attività istituzionalmente assicurate, gli interventi per i quali i cittadini stessi potranno presentare istanza di accesso alla misura.

Alla Giunta spetta, inoltre, nell'esercizio dei poteri di organizzazione degli uffici e dei servizi l'individuazione delle competenze richieste dal procedimento dell'istituto.

L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare i termini entro i quali i cittadini/contribuenti potranno presentare le loro proposte di adesione al baratto amministrativo con apposito bando.

La domanda dovrà essere presentata compilando un modulo reperibile presso il sito web del Comune di Baucina, ovvero direttamente presso l'ufficio protocollo.

La proposta di collaborazione dovrà indicare:

- a) generalità complete del proponente;
- b) possesso dei requisiti richiesti;
- c) servizio da svolgere nell'ambito delle attività previste nel presente regolamento;
- d) eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

La proposta di collaborazione, presentata entro i termini indicati nel bando, viene sottoposta per la valutazione tecnica al Responsabile dell'Ufficio individuato dalla Giunta quale referente dell'intervento che, successivamente sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.

Il cittadino che aderisce al "baratto amministrativo, dovrà assicurarsi di effettuare le attività previste e concordate con il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, utilizzando mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione adeguati.

Il destinatario del baratto amministrativo è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del "buon padre di famiglia".

Art. 8 – Quantificazione delle agevolazioni riconosciute

Il costo dell'intervento proposto dal cittadino/contribuente sarà quantificato in un monte ore tale da coprire totalmente o in parte l'importo della pretesa tributaria annuale dell'Ente, riferibile al soggetto proponente, riconoscendo n.1 ora prestazione ogni € 6,00 di tributo messo a baratto, suddivisi in moduli da 6 ore lavorative ciascuno, tenuto conto del valore simbolico di € 36,00 per ciascun modulo e del limite individuale di € 360,00 per famiglia che fattivamente si adopera per l'intervento.

Tale importo risulta comprensivo del tributo oggetto del baratto amministrativo nonché degli ulteriori costi assicurativi e oneri riflessi di cui al presente Regolamento.

Le riduzioni ed esenzioni concesse per l'attivazione del "baratto amministrativo" sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Sulla base delle relazioni che saranno presentate dagli uffici comunali e dai "tutor" deputati al controllo sul territorio della corretta esecuzione delle attività oggetto di "baratto amministrativo", il servizio Tributi provvederà ad adottare l'atto amministrativo finale con il quale si provvederà alla correlata sistemazione contabile delle partite tributarie compensabili con l'importo progettuale.

Art. 9 – Contratto di partenariato sociale

In ogni caso di assegnazione di progetti di partenariato sociale si provvede alla sottoscrizione del contratto di partenariato, mediante il quale Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento. Il contenuto dell'accordo varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il contratto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- b) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, i requisiti ed i limiti di intervento;
- c) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, le coperture assicurative nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- d) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- e) l'entità e i contenuti della compensazione oggetto del baratto;
- f) l'eventuale affiancamento del personale comunale e la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
- g) la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa.

Art. 10 - Assicurazione

I cittadini che aderiscono al "baratto amministrativo" saranno assicurati a cura dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.

Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l'esecuzione della prestazione.

Il cittadino risponderà altresì personalmente di eventuali danni a cose e/o a persone non coperti da polizze assicurative ordinarie, obbligatorie per legge.

Art. 11 - Tutela della dignità

Il Comune di Baucina è tenuto a tutelare la dignità di ogni cittadino durante la fornitura del servizio.

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, divenuta esecutiva la relativa deliberazione, dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio on-line del Comune.